



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 dicembre 2006
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2002/0248 (COD)**

**13484/1/06
REV 1**

**COMPET 259
CODEC 1022**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: POSIZIONE COMUNE definita dal Consiglio il 4 dicembre 2006 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio

DIRETTIVA 2006/.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

¹ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 36.

² Parere del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del...(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del...

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive del Consiglio 75/106/CEE del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati¹, e 80/232/CEE del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati², hanno stabilito quantità nominali per una serie di prodotti liquidi e non liquidi in imballaggi preconfezionati, allo scopo di garantire la libera circolazione dei prodotti che soddisfano i requisiti di dette direttive. Per la maggior parte dei prodotti, è consentita la coesistenza di quantità nominali nazionali e di quantità nominali comunitarie. Per alcuni prodotti, tuttavia, sono stabilite quantità nominali comunitarie che escludono qualsiasi quantità nominale nazionale.
- (2) L'evoluzione delle preferenze dei consumatori e l'innovazione nel settore del preconfezionamento e della vendita al dettaglio a livello comunitario e nazionale hanno reso necessario valutare l'adeguatezza della legislazione in vigore.
- (3) La Corte di giustizia ha sostenuto nella sentenza del 12 ottobre 2000, nella causa C-3/99 Cidrerie-Ruwet³, che gli Stati membri non sono autorizzati a vietare lo smercio di un imballaggio preconfezionato di volume nominale non compreso nella gamma comunitaria, legalmente fabbricato e immesso in commercio in un altro Stato membro, salvo il caso che tale divieto sia diretto a soddisfare un'esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori, sia indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed ai prodotti di importazione, sia necessario per soddisfare tale esigenza imperativa e proporzionato all'obiettivo perseguito, e tale obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi comunitari.

¹ GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

² GU L 51 del 25.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/356/CEE (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 48).

³ Racc. 2000 pag. I-8749.

- (4) La tutela dei consumatori è facilitata dalle direttive adottate in seguito alle direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE, in particolare la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori¹.
- (5) Una valutazione d'impatto, comprendente un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, ha indicato che in svariati settori le quantità nominali libere aumentano la libertà dei produttori di fornire merci rispondenti ai gusti dei consumatori e stimolano la concorrenza in termini di qualità e prezzo nel mercato interno. In altri settori, tuttavia, è più appropriato, nell'interesse dei consumatori e dell'industria, conservare per il momento quantità nominali obbligatorie.
- (6) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe essere accompagnata da una maggiore informazione destinata ai consumatori e all'industria per aumentare la comprensione del prezzo per unità di misura.
- (7) Le quantità nominali, pertanto, non dovrebbero in linea di massima essere regolamentate a livello comunitario o nazionale e dovrebbe essere possibile commercializzare merci in imballaggi preconfezionati in qualsiasi quantità nominale.
- (8) Tuttavia, in taluni settori tale deregolamentazione potrebbe tradursi in costi supplementari sproporzionatamente onerosi, in particolare per le piccole e medie imprese. Per questi settori si dovrebbe quindi adeguare la legislazione comunitaria vigente alla luce dell'esperienza acquisita, in particolare per garantire che vengano fissate quantità nominali comunitarie almeno per i prodotti più venduti ai consumatori.

¹ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.

- (9) Poiché il mantenimento delle quantità nominali obbligatorie andrebbe considerato una deroga, dovrebbe essere rivalutato periodicamente alla luce dell'esperienza acquisita e per rispondere alle esigenze dei consumatori e dei produttori. Per questi settori la legislazione comunitaria in vigore dovrebbe essere adattata, in particolare per limitare le quantità nominali comunitarie imposte solo ai prodotti più venduti ai consumatori.
- (10) Per favorire la trasparenza, tutte le quantità nominali per i prodotti in imballaggi preconfezionati dovrebbero figurare in un unico testo legislativo e, di conseguenza, le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE dovrebbero essere abrogate.
- (11) Per migliorare la tutela dei consumatori, in particolare dei consumatori vulnerabili, quali gli anziani e i disabili, dovrebbe essere prestata particolare attenzione ad una maggiore leggibilità e visibilità delle indicazioni riguardanti peso e volume sulle etichette dei prodotti preconfezionati in condizioni di presentazione normali.
- (12) Per taluni prodotti liquidi, la direttiva 75/106/CEE stabilisce requisiti metrologici identici a quelli di cui alla direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati¹. La direttiva 76/211/CEE dovrebbe essere pertanto modificata per includere nel proprio ambito d'applicazione i prodotti attualmente disciplinati dalla direttiva 75/106/CEE.
- (13) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"², gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare, per il loro territorio e nell'interesse della Comunità, proprie tabelle che presentano, nella misura del possibile, la concordanza tra la presente direttiva e le misure di recepimento, e a renderle pubbliche.

¹ GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 78/891/CEE della Commissione (GU L 311 del 4.11.1978, pag. 21).

² GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

- (14) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della soppressione delle gamme comunitarie e dell'introduzione di quantità nominali comunitarie uniformi, laddove necessario, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati. Si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2 della direttiva 76/211/CEE.
2. La presente direttiva non si applica ai prodotti elencati nell'allegato che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.

Articolo 2

Libera circolazione delle merci

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi, rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati.

2. Nel rispetto dei principi enunciati nel trattato, in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, gli Stati membri che attualmente prescrivono quantità nominali obbligatorie per il latte, il burro, la pasta secca e il caffè possono continuare a farlo fino a ...*

Gli Stati membri che attualmente prescrivono quantità nominali obbligatorie per lo zucchero bianco possono continuare a farlo fino a...**.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 3

Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti elencati nell'allegato, punto 2 e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nell'allegato, punto 1 siano commercializzati solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate all'allegato, punto 1.

Articolo 4

Generatori di aerosol

1. I generatori di aerosol recano un'indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione è fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol¹, possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa del loro contenuto.

* GU: 60 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

** GU: 72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

¹ GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Articolo 5

Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente

1. Ai fini dell'articolo 3, qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantità nominali elencate nell'allegato, punto 1, si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.
2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali elencate nell'allegato, punto 1, si applicano all'imballaggio preconfezionato.

CAPO III

ABROGAZIONI, MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Abrogazioni

Le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE sono abrogate.

Articolo 7

Modifica

Nell'articolo 1 della direttiva 76/211/CEE i termini "non contemplati dalla direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati" sono soppressi.

Articolo 8
Recepimento

1. Anteriormente a ...* gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da...**.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9
Relazione, comunicazione di deroghe e sorveglianza

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, entro...*** e successivamente ogni dieci anni una relazione sull'applicazione e sugli effetti della presente direttiva. Se necessario, tale relazione è corredata di una proposta di revisione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comunicano alla Commissione anteriormente a...**, i settori oggetto della deroga di cui al suddetto paragrafo, nonché il periodo di tale deroga, le gamme dei valori delle quantità nominali obbligatorie applicate ed i relativi intervalli.

* GU: 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

** GU: 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

*** GU: 8 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. La Commissione sorveglia l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, in base alle proprie constatazioni ed alle relazioni degli Stati membri interessati.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Gli articoli 2, 6 e 7 si applicano a decorrere da...^{*}.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITÀ NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

1. PRODOTTI VENDUTI A VOLUME (valore in ml)

Vino tranquillo	Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo gli 8 valori seguenti: ml: 100 — 187— 250 — 375 — 500— 750 — 1000 — 1500
Vino giallo	Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo il valore seguente: ml: 620
Vino spumante	Nell'intervallo 125 ml - 1500 ml, solo i 5 valori seguenti: ml: 125 — 200 — 375 —750 —1500
Vino liquoroso	Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo i 7 valori seguenti: ml: 100— 200 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1500
Vino aromatizzato	Nell'intervallo 100 ml - 1500 ml, solo i 7 valori seguenti: ml: 100 — 200 — 375 — 500 —750 — 1000 — 1500
Bevande spiritose	Nell'intervallo 100 ml - 2000 ml, solo i 9 valori seguenti: ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000.— 1500 — 1750 — 2000

2. DEFINIZIONI DEI PRODOTTI

Vino tranquillo	Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ¹ (numero della tariffa doganale comune: codice NC ex 22.04).
Vino giallo	Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 (numero della tariffa doganale comune: codice NC ex 22.04) con denominazione d'origine: "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" e "Château-Chalon" in bottiglie di cui all'allegato I, punto 3 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli ² .
Vino spumante	Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato I, punti 15, 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (numero della tariffa doganale comune 2204.10).
Vino liquoroso	Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b, e all'allegato I, punto 14 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (numero della tariffa doganale comune 22.04.21 - 22.04.29).
Vino aromatizzato	Vino aromatizzato di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ³ (numero della tariffa doganale comune 22.05)
Bevande spiritose	Bevande spiritose di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ⁴ (numero della tariffa doganale comune 2208).

¹ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

² GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).

³ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁴ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.